

**COPIA**

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

**OGGETTO : INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO
SULL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013**

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **VENTISETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **21,00** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **STRAORDINARIA** di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	BERGOGLIO Gianfranco	SI	
2	TORRIANO Marco	SI	
3	BACHIS Aldo		SI
4	COSTANZO Enrico	SI	
5	GABBAN Vander		SI
6	SILANO Carlo	SI	
7	RANDAZZO Pietro	SI	
8	DEAMBROGIO Franca	SI	
9	RASCA Daniela	SI	
10	CARTURAN Luigi		SI
11	BARALE Giuseppe	SI	
12	GRIGNOLIO Stefano	SI	
13	COPPA Mauro		SI

Con l'intervento e l'opera del sig. ZURLO dott. Alberto - **SEGRETARIO COMUNALE** , riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il Signor BERGOGLIO Gianfranco , nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Partecipa ai lavori il Revisore dei Conti dott.ssa. Wilma Adele Mascarino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/7/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale IRPEF e le aliquote per l'anno 2013;

Richiamato integralmente il contenuto della predetta deliberazione;

Richiamati altresì in particolare:

- l'art 3, comma 1, del medesimo decreto, così come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge finanziaria 2007), che stabilisce *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

- l'art. 3-bis. *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

- l'art. 4. *L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento";*

Preso atto, sulla scorta delle interpretazioni ministeriali fornite sul punto, che l'individuazione delle aliquote e della soglia di esenzione è opportuno siano trasfuse integralmente all'interno del Regolamento in modo da rendere più agevole la conoscenza delle stesse da parte dei contribuenti;

Ritenuto pertanto di integrare il predetto Regolamento nella parte in cui non appaiono trasfuse le relative aliquote sì da costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto per l'anno 2013 di integrare il predetto regolamento inserendo l'art. 2 bis, rubricato "Aliquote" inserendovi il seguente prospetto, il quale riporta il medesimo contenuto già approvato con deliberazione n. 13 del 26/07 così come di seguito emarginato:

Fascia di reddito

Aliquota
prevista %

da 0 a 15.000 euro	0,50
da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65
da 28.000,01 a 55.000 euro	0,70
da 55.000,01 a 75.000 euro	0,78
oltre 75.000 euro	0,80

DATO ATTO altresì che per l'anno 2013 è stata prevista una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00 e, pertanto, di inserire il comma 5 all'art. 4 con il seguente testo: "Per l'anno 2013 viene prevista una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00".

ACQUISITI

- il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis – comma 1 – del dec. lgs. del . 18.8.2000, n. 267 allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis – comma 1 – del dec. lgs. del . 18.8.2000, n. 267 per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. integrare il predetto regolamento inserendo l'art. 2 *bis*, rubricato "Aliquote" inserendovi il seguente prospetto, il quale riporta il medesimo contenuto già approvato con deliberazione n. 13 del 26/07 e come di seguito emarginato:

Le aliquote anno 2013 risultano essere le seguenti:

Fascia di reddito	Aliquota prevista %
da 0 a 15.000 euro	0,50
da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65
da 28.000,01 a 55.000 euro	0,70
da 55.000,01 a 75.000 euro	0,78
oltre 75.000 euro	0,80

3. Di integrare l'art. 4 del predetto regolamento, inserendovi il comma 5, contenente la dicitura "Per l'anno 2013 viene prevista una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00"

4. Di dare atto che la presente deliberazione non rappresenta una modificazione del descritto Regolamento ma una mera integrazione sulla scorta di quanto già contenuto in delibera di approvazione del predetto Regolamento e che in ogni caso così come prescritto ai sensi dell'art. 14 articolo 14, comma 8, del Dec. Lgs. 23/2011 (come modificato dal Dl 16/2012), a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del dec. Lgs. 360/1198, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce; per cui tale deliberazione avrà effetto dal 01/01/2013.
5. Di trasmettere la presente al responsabile del servizio interessato affinché provveda alla ripubblicazione del Regolamento sul informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e sul supporto informatico fornito dal MEF;
6. Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio competente affinché adotti tutti gli atti di propria competenza idonei a dare esecuzione alla presente deliberazione;

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SULL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013" in ordine alla regolarità tecnica .

Balzola, lì 21/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Alberto ZURLO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SULL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013" in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, lì 21/09/2013

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

f.to dott. Alberto ZURLO

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'I.R.P.E.F.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 26/7/2013

INTEGRATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 27/9/2013

INDICE

1	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2	ORGANO COMPETENTE	3
2bis	ALIQUOTE	3
3	SOGGETTI RESPONSABILI	4
4	ESENZIONI	4
5	CRITERI DI CALCOLO	4
6	MODALITA' DI VERSAMENTO	4
7	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	5

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 446/1997 ed ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 360/1998, disciplina in via generale il procedimento della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

ORGANO COMPETENTE

1. Organo competente a deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Consiglio Comunale con propria deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, sia esso stabilito con legge o differito con altro provvedimento.

2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 per cento punti percentuali.

3. In sede di prima applicazione, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, nonché le esenzioni, sono approvate dal Consiglio Comunale, con la medesima deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

4. Le deliberazioni di cui ai comma 1 e 3 sono pubblicate, oltre che all'albo pretorio, sul sito informatico individuato dal Capo del Dipartimento per le politiche fiscali dell'Economia e delle Finanze e sul sito internet del Comune.

Art. 2 bis

Aliquote

Le aliquote per l'anno 2013 risultano essere le seguenti:

Fascia di reddito	Aliquota prevista %
da 0 a 15.000 euro	0,50
da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65
da 28.000,01 a 55.000 euro	0,70
da 55.000,01 a 75.000 euro	0,78
oltre 75.000 euro	0,80

Art. 3

SOGGETTI RESPONSABILI

1. Responsabile della gestione del procedimento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Tributi. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione può provvedere, anche tramite un diverso responsabile del procedimento da lui stesso nominato.
2. Responsabile in ordine al procedimento di verifica e riconoscimento delle esenzioni, eventualmente stabilite, è il Responsabile del Servizio Tributi.
3. Il Responsabile del Servizio Tributi provvede, inoltre, alla liquidazione degli eventuali rimborsi, previa necessaria istruttoria, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

ESENZIONI

1. Nel rispetto degli equilibri generali di Bilancio, il Consiglio Comunale, con la medesima deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione, può prevedere delle soglie di esenzione nei confronti dei cittadini che posseggano specifiche situazioni reddituali.
2. A tal fine nella determinazione della soglia di esenzione si terrà conto del reddito dichiarato nell'anno di riferimento, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
3. L'esenzione verrà riconosciuta a coloro che saranno in possesso delle situazioni che, anno per anno, l'organo competente stabilirà sulla scorta di quanto eventualmente previsto al comma 1.
4. L'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore - soglia.
5. Per l'anno 2013 viene prevista una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00.

Art. 5

CRITERI DI CALCOLO

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal precedente art. 2 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 6

MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1/01/2013.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BERGOGLIO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZURLO dott. Alberto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna , per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1 , della legge 18 giugno 2009 , n. 69) .

Lì 1/10/2013

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
F.to GILARDINO Camilla

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 1/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZURLO dott. Alberto

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Lì 1/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZURLO dott. Alberto